

Partnership Ei-Tech ANDEC

Anche quest'anno continua la collaborazione tra Ei-tech e ANDEC, l'Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile che raggruppa molte fra le più rappresentative aziende del settore.

Un appuntamento fisso con i nostri lettori. Ogni mese il presidente dell'Associazione, l'avvocato Maurizio Iorio, in questo spazio esprime pareri circostanziati su temi specifici che riguardano leggi, normative, nonché temi caldi riferiti al settore dell'Elettronica di Consumo al fine di offrire un valido supporto informativo in chiave tecnico-legale. Nella sua doppia veste di presidente di ANDEC-Confcommercio e di avvocato professionista in Milano, Maurizio Iorio sviluppa con la nostra rivista una partnership tesa ad informare con puntualità e precisione tutti gli operatori del settore ai quali, insieme, desideriamo offrire un servizio che possa contribuire allo sviluppo di idee e proposte per affrontare al meglio le sfide di un contesto competitivo e in continuo cambiamento.



Fin dalla sua costituzione avvenuta nel 1983, ANDEC sostiene e promuove il settore presso

enti e istituzioni, cura il rapporto con la pubblica amministrazione e con gli organi legislativi, offre consulenza e assistenza in tutti i campi d'interesse. ANDEC costituisce una rete di aziende che hanno finalità, istanze e obiettivi simili, nella consapevolezza che solo facendo parte di un gruppo si favorisce lo sviluppo del sistema di mercato, individuando il giusto approccio e la giusta soluzione ai problemi specifici legati alle attività d'impresa.

Da pochi giorni è possibile, per chi introduce pile ed accumulatori nel mercato italiano, iscriversi al Registro previsto dalla normativa sui rifiuti di pile ed accumulatori (D. Lgs 188/08), ma permangono molti dubbi interpretativi. Approfondiamo quello delle pile removibili.

Maurizio Iorio
Avvocato in Milano
Presidente di
Andec-Confcommercio
maurizio.iorio@andec.it
m.iorio@avvocatoiorio.it
www.avvocatoiorio.it



In occasione di questo numero di Ei-Tech vorrei evidenziare alcuni dubbi interpretativi relativi all'articolo 9 del D. Lgs 188/2008 (corrispondente grosso modo all'art. 11 della Direttiva batterie 2006/66/CE) ai sensi del quale:

"1. Gli **apparecchi** contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente removibili. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati".

- La prima domanda che la disposizione sopra riportata pone è la seguente: **devono essere estraibili facilmente solo le pile e gli accumulatori incorporati in AEE (ossia di apparecchi soggetti alla normativa RAEE in quanto dipendenti per il loro corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici) o anche quelli incorporati in altri tipi di apparecchi?**

Se la risposta è positiva, saranno ricompresi solo, ad esempio, elettrodomestici, torce elettriche, personal computer ed altri apparecchi con batterie a tampone; se la risposta è negativa, l'obbligo della facile estraibilità andrà ad esteso anche a prodotti che non dipendono dalla corrente elettrica per il loro corretto funzionamento, come ad esempio gran parte dei giocattoli (si pensi ad esempio ad un peluche con effetti sonori o luminosi incorporati), i prodotti non finiti (si pensi ai "movimenti" degli orologi destinati alla vendita ai centri di assistenza), alle car-

Estraibilità delle pile: un tema da chiarire

toline d'auguri con funzioni musicali e a tanti altri prodotti non costituenti AEE ed in relazione ai quali la facile rimovibilità sarebbe assai difficile se non impossibile da realizzarsi.

Stando al tenore letterale della legge, a questa prima domanda sembrerebbe doversi dare una risposta affermativa: infatti l'art. 2.m. (Definizioni) del D. Lgs 188/08 (così come il corrispondente art. 3.1 della Direttiva) stabilisce che ai fini della legge in esame per "**apparecchio**" si deve intendere un AEE, ossia "... qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 ...".

Tale conclusione lascia qualche dubbio di logica sistematicità interpretativa: infatti da una parte il D. Lgs 188/08 va a coprire tutte quante le pile e gli accumulatori, incorporati o meno in AEE (come sembra desumersi tra l'altro dall'art. 1.1. da leggersi in coerenza con l'art. 2.1. della Direttiva) e dall'altro prevederebbe che debbano essere facilmente estraibili solo quelli incorporati in AEE.

Sarebbe pertanto opportuno, per sicurezza, un chiarimento da parte dell'autorità competente.

- La seconda domanda che viene spontanea è **se il requisito di corredare pile ed accumulatori di "... istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati " possa essere soddisfatto accompagnando i prodotti con un semplice invito espresso a consultare un dato e dedicato sito internet dove possono essere trovate tutte le indicazioni ed i dettagli necessari.**

La soluzione ipotizzata è coerente con il metodo a suo tempo suggerito da EICTA (associazione dell'industria elettronica europea) in campo RAEE quanto alle informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni nuova apparecchiatura immessa sul mercato, da fornirsi ai sensi dell'art. 13. n°3 del D. Lgs 151/05; d'altra parte quest'ultima disposizione si riferisce alle istruzioni destinate ai gestori dei centri di trattamento, mentre la disposizione relativa a pile ed accumulatori (Art. 9. Lgs 188/08, citato) si riferisce alle informazioni destinate all'utilizzatore finale (ovvero, come chiariscono le FAQ della Commissione, all'operatore del centro di trattamento). Permangono pertanto anche in questo caso dubbi che sarà opportuno chiarire con l'autorità competente.



Aros Nuclei s.n.c.
di Antonio Ros & C.
Via della Repubblica, 16 - 20043 Arcore (MI) - Tel 039.617.955 - Fax 039.617.874
www.aronuclei.it e-mail: info@aronuclei.it

PRODUZIONE NUCLEI
FERROCARBONILE PER MEDIA-ALTA FREQUENZA, POLVERE DI FERRO PER FILTRI.

FERRITI PER TRASFORMATORI, TELECOMANDI, ANTENNE, FILTRI EMI, INDUTTANZE A MONTAGGIO TRADIZIONALE E SMD.

CARTOCCI IN MATERIALE PLASTICO, SCHERMI IN RAME E OTTONE.

NUCLEI MOLYPERMALLOY HIGH FLUX - SENDUST.

TRAFERRI